Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 5 del 8 gennaio 2014 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 1

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Delibere n. 13/290, n. 13/303, n. 13/325, n. 13/337, n. 13/346, n. 13/365 e n. 13/410.

S O M M A R I O

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 30 settembre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire, in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dalla azienda FERROVIENORD S.p.A. di Milano, concluso, in data 2 aprile 2012 con le Segreterie territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie e le R.S.A. (pos. 863/12). (Delibera n. 13/290).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che la FERROVIENORD S.p.A. di Milano (ex FNME S.p.A. di Milano) è un'azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico extraurbano, a servizio delle province di Milano, Brescia, Como, Novara e Varese;

che la Commissione, con delibera del 12 dicembre 1996, n. 96/220, ha valutato idoneo l'Accordo concluso, in data 30 giugno 1993, da FNME S.p.A. di Milano (ora FERROVIENORD S.p.A.) con le Segreterie territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL e le R.S.A., al quale ha aderito, in data 20 maggio 1994, la Segreteria territoriale dell'Organizzazione sindacale COMU-FNME;

che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, e della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale (adottata dalla Commissione con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70), le parti hanno ritenuto necessario adeguare il testo del predetto Accordo, al fine di recepire le modifiche e le integrazioni in esse contenute;

che la TRENORD S.r.l. di Milano, vettore di trasporto pubblico locale che opera anche sulla rete di FERROVIENORD S.p.A., ha sottoscritto, in data 24 gennaio 2012, con le Segreterie regionali della Lombardia/territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie, FAST Ferrovie e UGL Trasporti, un protocollo transitorio sulle relazioni industriali;

che, nell'ambito del predetto protocollo, le parti sociali hanno stabilito che, a partire dalla data del 1° aprile 2012, con riferimento alle procedure, alle modalità e, più in generale, alla normativa attinente l'esercizio del diritto di sciopero, la TRENORD S.r.l. avrebbe applicato al proprio personale la regolamentazione vigente nel settore del trasporto ferroviario, come prevista, per il Gruppo FS, dall'Accordo del 23 novembre 1999, indipendentemente dalla circostanza che il medesimo personale fosse impiegato nel servizio di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario;

che, in data 22 febbraio 2012, la TRENORD S.r.l. ha avanzato, nei confronti della FERROVIENORD S.p.A., formale richiesta di modifica delle fasce orarie di garanzia, contenute nell'Accordo del 30 giugno 1993/20 maggio 1994, al fine di uniformarle alla disciplina applicata ai sensi del CCNL delle Attività Ferroviarie, come recepito dalla medesima TRENORD S.r.l. nel citato protocollo transitorio del 24 gennaio 2012;

che, in data 2 aprile 2012, la FERROVIENORD S.p.A., le Segreterie territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie e le R.S.A., hanno concluso un nuovo Accordo sulle prestazioni indispensabili, a parziale modifica del precedente, al solo scopo di contenere, per gli utenti del servizio di trasporto pubblico locale, l'eventuale disagio derivante dall'astensione dal lavoro degli addetti all'esercizio ferroviario;

che, con nota del 3 aprile 2012, prot. n. 645, il Gruppo FNM S.p.A. di Milano, a cui appartiene la società FERROVIENORD S.p.A., ha trasmesso copia del nuovo Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10526, il testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del citato art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, decorso il termine di 15 giorni, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine all'Accordo in oggetto;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n.146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il

settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione di "manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto" (art. 15);

che l'art. 10, lettera *A)*, della predetta Regolamentazione provvisoria, stabilisce, altresì, che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero";

Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00;

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, del personale dipendente dalla azienda FERROVIENORD S.p.A. di Milano, concluso, in data 2 aprile 2012, con le Segreterie territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie e le R.S.A.;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda FERROVIENORD S.p.A. di Milano, alle Segreterie territoriali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e ORSA Ferrovie, alle R.S.A., nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Milano, al Prefetto di Brescia, al Prefetto di Como, al Prefetto di Novara, al Prefetto di Varese.

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Roma, 30 settembre 2013

Il Presidente: ALESSE

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Addì 2 Aprile 2012 in Milano si sono incontrati:

La Direzione Aziendale di FERROVIENORD rappresentata dai Signori: Dott. Dario LONARDONI, Dott. Giovanni GALLI,
affiancata dal Servizio Risorse Umane e Organizzazione di FNM rappresentato dai Signori: Dott. Alfredo MOSINI, Dott. Matteo QUARETTI, Cristina IMONTI

e

Le Segreterie Territoriali/Aziendali FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – FAISA CISAL – ORSA FERROVIE rappresentate dai Signori Enzo LENZINI, Ferruccio SAIBENE, Marco CERIANI, Angelo MARINI, Giuseppe LIPAROTI, Felice DE MARTINO

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art.1,comma 2, lettera b) della legge n. 146/90, i trasporti pubblici urbani e extraurbani autoferrotranviari, nonché il settore ferroviario costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione delle persone;
- che il verbale di accordo siglato in data 30 giugno 1993 e la successiva sottoscrizione per adesione da parte dell'O.S, COMU in data 20/5/1994, e Direzione Aziendale ha sino ad oggi regolamentato l'esercizio del diritto di sciopero, con la valutazione di idoneità da parte della Commissione di Garanzia;
- che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge 146/90, si sono riviste le previgenti discipline delle prestazioni
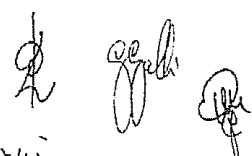
indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, al fine di adeguarle all'innovato disposto;
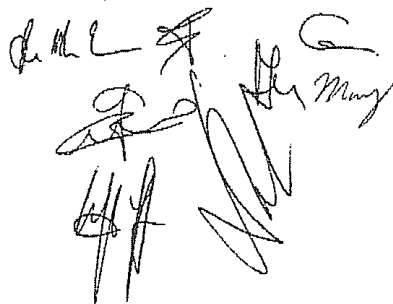
- che la Commissione di Garanzia, con delibera n. 02/13 del 31/01/2002, ha approvato, ai sensi dell'art.13, lettera a) della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, la provvisoria regolamentazione per il settore del trasporto locale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, e che con delibera n. 06/677 del 6/12/2006 ha sancito che in caso di manifestazione sindacale per rinnovo del CCNL debbano essere garantiti, oltre i servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, anche i trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti individuati con accordo tra le parti;
- che la Società TRENORD, attuale vettore di trasporto pubblico locale operante anche sulla rete FERROVIENORD, in data 22 febbraio 2012 ha avanzato alla Società FERROVIENORD formale richiesta di modifica delle fasce orarie di garanzia di cui all'accordo aziendale 7/1993, al fine di uniformarle alla disciplina applicata ai sensi del CCNL delle Attività Ferroviarie che la medesima Società ha inteso recepire mediante sottoscrizione di un accordo con le OO.SS. in data 24 gennaio u.s.

Considerato quanto in premessa, le parti stabiliscono quanto segue.

a) Al solo scopo di contenere i disagi provocati agli utenti del TPL dall'astensione dal lavoro degli addetti all'esercizio ferroviario, a far data dal 2 aprile 2012, a parziale modifica dei contenuti dell'accordo aziendale n. 7/1993, la fascia oraria pomeridiana in cui dovrà essere garantito il completo servizio sarà quella compresa tra le ore 18.00 e le ore 21.00, mentre nulla è innovato per quanto attiene la fascia oraria del mattino, che rimane confermata dalle ore 6.00 alle ore 9.00.

Copia del presente verbale di accordo verrà tempestivamente inoltrata alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

NOTA A VERBALE DELLE OO.SS. FIT CGIL – FILT CISL – UILTRASORTI – ORSA FERROVIE

Nel rispetto della Legge 146/90, 83/2000 e successive modificazioni, per la parte che concerne l'individuazione delle fasce di garanzia, le scriventi OO.SS. ritengono la fascia oraria pomeridiana individuata non completamente conforme alla fascia di maggiore affluenza dei viaggiatori del bacino di utenza della rete FERROVIENORD.

13A10635

DELIBERA 7 ottobre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire, in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dalla azienda SAPO S.p.A. di Voghera, concluso, in data 18 giugno 2012, con le Segreterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, SILT PAVIA e le R.S.A. (pos. 1649/12). (Delibera n. 13/303).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che la SAPO S.p.A. di Voghera (PV) è un'azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Voghera (PV), nonché il servizio extraurbano nella sottorete Pavese della provincia di Pavia;

che la Commissione, con delibera del 19 aprile 2007, n. 07/222, ha valutato idoneo l'Accordo concluso, in data 15 dicembre 2006, dalla SAPO S.p.A. di Voghera (PV) con le Segreterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e le R.S.A.;

che, a seguito della recente acquisizione, da parte dell'azienda, del subaffidamento di alcune autolinee extraurbane della sottorete Pavese della provincia di Pavia, le parti hanno ritenuto necessario adeguare il contenuto del predetto Accordo;

che, in data 18 giugno 2012, la SAPO S.p.A., le Segreterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, SILT PAVIA e le R.S.A., analizzati i flussi di richiesta dell'utenza, con particolare riferimento agli studenti ed ai lavoratori, hanno concluso un nuovo Accordo sulle prestazioni indispensabili;

che, con nota del 21 novembre 2012, prot. n. S/228-12 L, la SAPO S.p.A. ha trasmesso copia del nuovo Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10527, il testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del citato art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, decorso il termine di 15 giorni, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine all'Accordo in oggetto;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione di "manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto" (art. 15);

che l'art. 10, lettera *A)*, della predetta Regolamentazione provvisoria, stabilisce, altresì, che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero";

Rilevato:

che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

dalle ore 6.30 alle ore 8.55 e dalle ore 14.25 alle ore 18.00;

che le parti hanno, altresì, previsto che, durante l'astensione dal lavoro, sia garantita l'operatività di presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi (un responsabile del movimento; un responsabile dell'officina);

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, del personale dipendente dalla azienda SAPO S.p.A. di Voghera (PV), concluso, in data 18 giugno 2012, con le Segreterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, SILT PAVIA e le R.S.A.;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda SAPO S.p.A. di Voghera (PV), alle Segreterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, SILT PAVIA, alle R.S.A., nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Pavia.

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Roma, 7 ottobre 2013

Il Presidente: Alesse

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 giugno 2012, nella sede di S.A.P.O. S.p.A., in Voghera (PV)

tra

il sig. Lucio Piazzardi di S.A.P.O. S.p.A.,

e

i sigg.ri Giovanni Romanelli, Marco Magnani, Attilio Chiesa, Giuseppe Painelli e Nicola Sirianni in rappresentanza delle Segreterie territoriali di Pavia FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e SILT PAVIA, assistiti dalle rispettive RSA

PREMESSO

- Che la materia dello sciopero nel Trasporto Pubblico Locale è attualmente regolata dalla legge 12 giugno 1990 n. 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (delibera n. 02/13 del 31.01.2002 pubblicata in G.U. il 23.03.2002),
- che la scrivente Società S.A.P.O. S.p.A. adotta già un accordo che disciplina le fasce orarie di garanzia del servizio, valido per il servizio urbano del Comune di Voghera, sottoscritto il 15/12/2006 ed approvato dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 07/222 del 19 aprile 2007,
- che la Società S.A.P.O. S.p.A. ha recentemente acquisito il subaffidamento di alcune autolinee extraurbane della sottorete Pavese della Provincia di Pavia, e che il gestore della sottorete applica per le autolinee extraurbane da lui gestite fasce di garanzia a suo tempo approvate dalla Commissione di Garanzia,

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

a) il presente accordo annulla e sostituisce il precedente, sottoscritto il 15/12/2006 ed approvato dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 07/222 del 19 aprile 2007;

b) le parti, analizzati i flussi di richiesta dell'utenza con particolare riferimento agli studenti e ai lavoratori, convengono che le due fasce nelle quali dovrà essere garantito il servizio completo sono le seguenti:

   - mattino dalle ore 6,30 alle ore 8,55
   - pomeriggio dalle ore 14,25 alle ore 18,00

c) tali servizi debbono essere garantiti in occasione di proclamazione di scioperi anche di durata di 24 ore (vedi punto a);

d) si concorda sulla garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti e dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi:

   - protezione degli utenti e dei lavoratori: responsabile movimento
   - protezione e sicurezza dei mezzi:
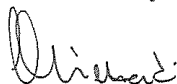
responsabile officina
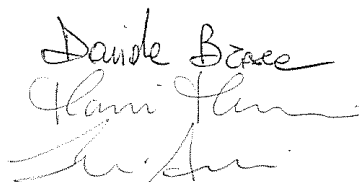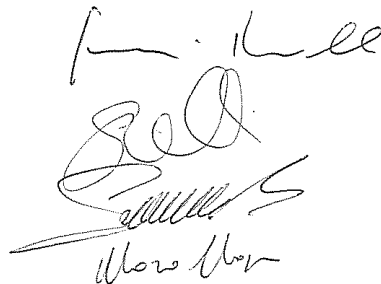
e) per quanto riguarda il personale viaggiante sarà attivato un registro turni, da analizzare congiuntamente con la commissione turni, che determinerà le prestazioni indispensabili che dovranno essere effettuate e comunque si prevede che al termine dello sciopero vengano effettuate tutte le corse con orario compatibile con quello fissato come termine dello sciopero stesso, così come si stabilisce che le corse dei turni che all'inizio dello sciopero si trovino lungo la linea vengano portate a termine e i mezzi confluiscano nel deposito più vicino; pertanto gli automezzi non potranno essere abbandonati in località diverse dai depositi aziendali;

f) la proclamazione dello sciopero, le sue modalità e la sua revoca devono essere comunicate dalle strutture sindacali che l'hanno proclamato nei tempi previsti dall'art. 3 dell'Accordo Nazionale 07/02/1991 e sue successive modificazioni;

g) per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento alla Delibera 02/13 della Commissione di Garanzia;

h) eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere concordate e sottoscritte dalle Parti stipulanti;

i) copia del presente Accordo verrà inviata alla Commissione di Garanzia in attuazione a quanto previsto dalla Legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali.

Letto, confermato e sottoscritto

Per S.A.P.O. S.p.A.

Per OO.SS. – R.S.A.

13A10636

DELIBERA 21 ottobre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire, in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dalla azienda SAIS Trasporti S.p.A. di Palermo, concluso, in data 12 luglio 2012 e 15 maggio 2013 con le R.S.A. di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e Usb Lavoro Privato (pos. 1879/12). (Delibera n. 13/325).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che la SAIS Trasporti S.p.A. di Palermo, congiuntamente con altre aziende della Regione Sicilia (Gallo, T.U.A, Giamporcaro e Sarp), svolge attività di trasporto pubblico extraurbano su tutto il territorio nazionale, assicurando i collegamenti tra le province di Palermo, Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Catania, Roma, Napoli e Salerno;

che, in data 12 luglio 2012 e 15 maggio 2013, la SAIS Trasporti S.p.A., le R.S.A. di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Usb Lavoro privato, quest'ultima assistita dalla Segreteria regionale della Sicilia dell'Organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato, hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero;

che, con note del 18 luglio 2012, prot. n. 435/12/DG, e 6 giugno 2013, prot. n. 326/13/DG, la SAIS Trasporti S.p.A. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10496, il testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, decorso il termine di 15 giorni, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine all'Accordo in oggetto;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:

la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

l'individuazione dei servizi da garantire in occasione di "manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto" (art. 15);

che l'art. 10, lettera *A)*, della predetta Regolamentazione provvisoria, stabilisce, altresì, che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero";

Rilevato:

che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30;

che le corse, avviate nelle fasce sopra indicate, giungeranno fino al capolinea, mentre le corse in svolgimento, all'ora di avvio della manifestazione, saranno regolarmente condotte fino al capolinea. Saranno garantite, inoltre, le eventuali corse a vuoto, necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni in cui gli stessi devono trovarsi alla conclusione dello sciopero;

che le parti hanno stabilito l'esclusione, dalle manifestazioni di sciopero, di tutte le corse dirette, in andata e/o ritorno, al Comune di Cefalù (PA), che contemplino il transito, in partenza e/o in arrivo, presso il presidio ospedaliero "Fondazione Istituto San Raffaele - G. Giglio di Cefalù", attesa la particolarità della fascia di utenza che ne usufruisce, costituita, in massima parte, da medici, personale sanitario e congiunti di infermi;

che le parti hanno, altresì, concordato l'esclusione degli autoservizi interregionali "a lunga percorrenza" dalle manifestazioni di sciopero;

che, durante l'astensione dal lavoro, dovrà essere garantita l'operatività di presidi aziendali, atti ad assicurare la sicurezza e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (un addetto al movimento; un responsabile dell'officina, una unità di pronto soccorso);

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 12 luglio 2012 e 15 maggio 2013, con le R.S.A. di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e Usb Lavoro Privato, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda SAIS Trasporti S.p.A. di Palermo;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda SAIS Trasporti S.p.A. di Palermo, alle R.S.A. di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Usb Lavoro privato, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Palermo.

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Roma, 21 ottobre 2013

Il Presidente: Alesse

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 luglio 2012 alle ore 10.30 presso la SAIS TRASPORTI s.p.a. si sono incontrate la Direzione aziendale della **S.A.I.S. TRASPORTI s.p.a.** rappresentata, per delega del rappresentante legale, dai Sigg.ri Vincenzo Asaro e Francesco La Rosa
e le RR.SS.AA. delle seguenti Organizzazioni Sindacali, rappresentate dai nominativi rispettivamente indicati:
FILT CGIL: Raffaele Campione, Giuseppe Fascella, Antonio Taibi;
UIL TRASPORTI: Gaetano Megna, Carmelo D'Angelo;
FIT CISL: Salvatore Indorato, Salvatore D'Anna;
per procedere all'adeguamento alle norme legislative recate dalla Legge 83/2000 e prescrizioni amministrative emanate dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/13 del 31.01.2002 di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2. c. 2. Legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 per il settore del TPL.

Si premette che il quadro giuridico di riferimento è costituito da:
a) Legge 146/90, come modificata e integrata dalla Legge 83/2000;
b) protocolli nazionali 07.02.1991 e 23.03.1999;
c) deliberazione della Commissione di Garanzia del 10.12.1998 (formulazione proposta sulle prestazioni indispensabili del settore TPL); deliberazione n. 287-6/1999 sulle determinazioni concordate a livello nazionale circa le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore TPL: nonché deliberazione n. 02/13 quale regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, c. 2, della Legge 146/1990 come modificata e integrata dalla Legge 83/2000:

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1) ricezione e adesione, oltreché ovviamente alle norme di Legge, anche ai contenuti e ai criteri delle disposizioni sopra elencate di natura amministrativa e regolamentare. Fino all'eventuale sopravvenuto accordo nazionale, in ipotesi modificatorio del quadro suesposto, o ad eventuale pronuncia giudiziale che ne inficiasse anche parzialmente la legittimità, le Parti si impegnano ad attenersi al contenuto della provvisoria regolamentazione adottata con deliberazione 02/13 dalla Commissione di Garanzia. segnatamente, ma non esclusivamente, per quanto attiene gli aspetti innovativi recati da tale delibera:

- art. 2 (procedure di raffreddamento e di conciliazione)
- art. 5 (concomitanza di scioperi e manifestazioni)
- art. 8 (revoca)
- art. 9 (proclamazione dello sciopero)
- art. 10 (rarefazione)
- art. 11 (durata e modalità dello sciopero)
- art. 12 (scioperi a scacchiera)
- art. 14 (assemblee)
- art. 15 (manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL)
- art. 16 (regolamento di servizio)

2) le fasce orarie, coincidenti con il maggior uso sociale del servizio, in cui quest'ultimo deve essere effettuato nella sua interezza sono le seguenti: **dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.**
Le corse avviate nelle fasce orarie di cui sopra perverranno fino al capolinea; alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea. ove il servizio può cessare per l'adesione allo sciopero. Saranno garantite le eventuali corse a vuoto necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni nelle quali questi debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero.

3) tenuto conto della particolarità della fascia d'utenza interessata alle corse transitanti dal Comune di Cefalù, in massima parte costituita da medici o personale sanitario in genere nonché da congiunti di infermi, diretti o provenienti dall'importante presidio ospedaliero "Fondazione Istituto San Raffaele – G.Giglio di Cefalù", rimangono escluse dalle manifestazioni di sciopero, indipendentemente dalle suddette fasce orarie, tutte le corse che contemplano il transito, sia in partenza sia in arrivo, presso la predetta località di Cefalù.
Del pari, rimangono esclusi dalle manifestazioni di sciopero anzidette, gli autoservizi interregionali in quanto trattasi di "servizi a lunga percorrenza".

4) I presidi aziendali restano confermati nelle seguenti figure professionali:

- 1 addetto al movimento
- 1 responsabile per l'officina
- 1 unità di pronto soccorso

OO.SS. **SAIS TRASPORTI s.p.a.**

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 maggio 2013 alle ore 10.30 presso la SAIS TRASPORTI s.p.a. si sono incontrate la Direzione aziendale della **S.A.I.S. TRASPORTI** s.p.a. rappresentata, per delega del rappresentante legale, dai Sigg.ri Vincenzo Asaro e Francesco La Rosa e la **U.S.B.-LAVORO PRIVATO**, rappresentata dai sigg.ri Gioacchino Vancheri e Antonio Gucciardo, assistiti dal Segretario Regionale sig. Rosario Bonsignore,

per procedere all'adeguamento alle norme legislative recate dalla Legge 83/2000 e prescrizioni amministrative emanate dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/13 del 31.01.2002 di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, c. 2, Legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 per il settore del TPL.

Si premette che il quadro giuridico di riferimento è costituito da:
a) Legge 146/90, come modificata e integrata dalla Legge 83/2000;
b) protocolli nazionali 07.02.1991 e 23.03.1999;
c) deliberazione della Commissione di Garanzia del 10.12.1998 (formulazione proposta sulle prestazioni indispensabili del settore TPL): deliberazione n. 287-6/1999 sulle determinazioni concordate a livello nazionale circa le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore TPL; nonché deliberazione n. 02/13 quale, regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, c. 2, della Legge 146/1990 come modificata e integrata dalla Legge 83/2000;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1) ricezione e adesione, oltreché ovviamente alle norme di Legge, anche ai contenuti e ai criteri delle disposizioni sopra elencate di natura amministrativa e regolamentare. Fino all'eventuale sopravvenuto accordo nazionale, in ipotesi modificatorio del quadro suesposto, o ad eventuale pronuncia giudiziale che ne inficiasse anche parzialmente la legittimità, le Parti si impegnano ad attenersi al contenuto della provvisoria regolamentazione adottata con deliberazione 02/13 dalla Commissione di Garanzia, segnatamente, ma non esclusivamente, per quanto attiene gli aspetti innovativi recati da tale delibera:

- art. 2 (procedure di raffreddamento e di conciliazione)
- art. 5 (concomitanza di scioperi e manifestazioni)
- art. 8 (revoca)
- art. 9 (proclamazione dello sciopero)
- art. 10 (rarefazione)
- art. 11 (durata e modalità dello sciopero)
- art. 12 (scioperi a scacchiera)
- art. 14 (assemblee)
- art. 15 (manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL)
- art. 16 (regolamento di servizio)

2) le fasce orarie, coincidenti con il maggior uso sociale dei servizio, in cui quest'ultimo deve essere effettuato nella sua interezza sono le seguenti: **dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.**
Le corse avviate nelle fasce orarie di cui sopra perverranno fino al capolinea; alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea, ove il servizio può cessare per l'adesione allo sciopero. Saranno garantite le eventuali corse a vuoto necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni nelle quali questi debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero.

3) tenuto conto della particolarità della fascia d'utenza interessata alle corse dirette al Comune di Cefalù, in andata e ritorno, in massima parte costituita da medici o personale sanitario in genere nonché

da congiunti di infermi, diretti o provenienti dall'importante presidio ospedaliero "Fondazione Istituto San Raffaele – G.Giglio di Cefalù", rimangono escluse dalle manifestazioni di sciopero, indipendentemente dalle suddette fasce orarie, tutte le corse che contemplano il transito, sia in partenza sia in arrivo, presso la predetta località di Cefalù.
Del pari, rimangono esclusi dalle manifestazioni di sciopero anzidette, gli autoservizi interregionali in quanto trattasi di "servizi a lunga percorrenza".

4) I presidi aziendali restano confermati nelle seguenti figure professionali:

- 1 addetto al movimento
- 1 responsabile per l'officina
- 1 unità di pronto soccorso

U.S.B.-LAVORO PRIVATO

SAIS TRASPORTI s.p.a.

13A10637

DELIBERA 28 ottobre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità all'Accordo aziendale concluso, in data 6 marzo 2013, con la R.S.U., e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (pos. 833/13). (Delibera n. 13/337).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che la CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (TO), nata dalla fusione fra AMC di Moncalieri (TO) e NOVARESE di Orbassano (TO), è un'azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano del Comune di Moncalieri (TO);

che, in data 6 marzo 2013, la CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (TO) e la R.S.U., hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, in applicazione di quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, con nota del 26 giugno 2013, prot. 10503, il testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;

che, decorso tale termine, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:

la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

l'individuazione dei servizi da garantire in occasione di "manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto" (art. 15);

che l'art. 10, lettera *A)*, della predetta Regolamentazione provvisoria, stabilisce, altresì, che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero";

Rilevato:

che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

Servizi urbani/suburbani: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00;

Servizi extraurbani: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;

che il servizio all'utenza, garantito nelle fasce, dovrà svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio e dei fogli di servizio, tutti i giorni, compresi quelli festivi. Dovranno, inoltre, essere portate a termine le corse il cui orario di partenza è incluso nelle fasce orarie sopra indicate;

che, durante l'astensione dal lavoro, dovrà essere garantita l'operatività di presidi aziendali, atti ad assicurare la sicurezza e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (personale di movimento, strettamente necessario ad effettuare i turni di servizio predisposti a norma dei punti precedenti; quattro unità di personale di officina, quattro unità di personale degli uffici);

che, in occasione di "manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto", di cui all'art. 15 della citata Regolamentazione provvisoria del settore, le parti hanno individuato, come assolutamente indispensabili, i seguenti servizi:

a) il trasporto urbano ed extraurbano, assicurabile durante le fasce già definite, mediante l'utilizzo del 30% del personale viaggiante, oltre ai servizi strettamente indispensabili per garantirne la funzionalità logistica;

b) i collegamenti con le stazioni ferroviarie, marittime e gli aeroporti;

c) i servizi specializzati di rilevanza sociale, come il trasporto dei disabili, ovvero il trasporto a mezzo di scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari. È previsto, in ogni caso, un confronto preventivo con la R.S.U., al fine della individuazione dei singoli servizi, di volta in volta garantiti, nell'ambito di quelli sopra indicati;

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 6 marzo 2013, con la R.S.U., e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (TO);

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda CA.NOVA S.p.A. di Moncalieri (TO), alla R.S.U., nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Torino.

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Roma, 28 ottobre 2013

Il Presidente: ALESSE

ALLEGATO

Posizione Inps. 8130621780/01 – 8130621689/01
Posizione Inail 32213068/71 – 32037279/51 codice ditta 5201387

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

Addì 06 Marzo 2013 in Moncalieri presso sede legale azienda Strada Carpice n. 10

la CA.NOVA rappresentata da Gianni Canuto e Guido Nicolello
e
la RSU rappresentata da Giovanni Capuano, Ossola Marco, Gennaro Alessandro, Mameli Giovanni e Stroppolo Paolo

premesso che

- La Delibera della Commissione di Garanzia n 13/2002 sulla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2 Legge 146/1990 come modificata dalla Legge 83/2000 nel settore del trasporto pubblico locale sostituisce l'art. 3 dell'A.N.7.2.91 e l'art.3 dell'A.N. 23.3.99;
- Ai sensi della deliberazione di provvisoria regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per il settore trasporti pubblici emanata dalla Commissione di Garanzia, occorre individuare le fasce giornaliere, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle quali deve essere garantito il servizio completo per un totale di 6 ore;
- Ai sensi della predetta deliberazione, in materia di rarefazione si prevede che gli accordi aziendali o territoriali attuativi debbano contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda;
- Ai sensi della predetta deliberazione è previsto che al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concordino, tra l'altro, con le rappresentanze sindacali aziendali le seguenti modalità operative per:
  • i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (sosta, servizi amministrativi..);
  • le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
  • le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
  • la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
  • le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
  • l' individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15. (prestazioni indispensabili).
- la Commissione di Garanzia ha adottato la delibera n. 02/183 del 20.11.2002, integrante l'interpretazione autentica dell'articolo 15 della Regolamentazione provvisoria nonché, conseguentemente, l'indicazione dei servizi minimi da garantire in occasione di uno sciopero nazionale per l'intera giornata; in tale occasione, la Commissione ha chiarito, tra l'altro, che durante le fasce orarie devono essere garantiti i seguenti servizi considerati assolutamente indispensabili:
  - trasporto urbano ed extraurbano assicurabile durante le fasce già definite con l'utilizzo del 30% del personale viaggiante, oltre ai servizi strettamente indispensabili per garantire la funzionalità logistica;
  - collegamenti con le stazioni ferroviarie, marittime e gli aeroporti;
  - servizi specializzati di rilevanza sociale, come il trasporto dei disabili ovvero il trasporto a mezzo di scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari. -

Si conviene quanto segue
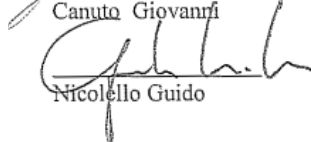
1. Le fasce orarie, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza durante le quali dovrà essere garantito il servizio completo in caso di sciopero, sono individuate come segue:
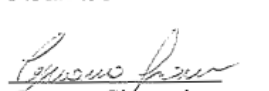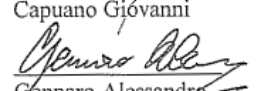
- Servizi Urbani/Suburbani
  dalle ore 06,00 alle ore 09,00 e dalle ore 12,00 alle ore 15,00
  per ogni giorno di servizio.
- Servizi Extraurbani
  dalle inizio servizio alle ore 08,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30
  per ogni giorno di servizio.

2. Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio e secondo i fogli di servizio, tutti i giorni compresi quelli festivi. Per le corse il cui orario di partenza è incluso nelle fasce orarie indicate nel punto 1) le medesime andranno portate comunque a termine.
3. Per garantire l'effettuazione del servizio, l'azienda potrà variare i normali turni di servizio. I turni predisposti per soddisfare le prescrizioni della legge n. 146/1990 e modifiche legge n. 83/2000 sono soggetti alle sole limitazioni delle leggi vigenti e della normativa aziendale.
4. Il servizio va effettuato garantendo la sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e degli automezzi. Per garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle fasce orarie, l'immediata ripresa del servizio al termine dello sciopero e per garantire la sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e degli automezzi, deve essere assicurata, in ogni caso, la presenza in servizio del seguente personale:
   a) personale di movimento: quello strettamente necessario ad effettuare i turni di servizio predisposti a norma dei punti precedenti;
   b) personale di officina: n. 4 persone;
   c) personale degli uffici: n. 4 persone.
5. Qualora le entità del personale elencato al precedente punto 4) per qualsiasi motivo, dovesse variare, vi dovrà essere un confronto preventivo con la RSU.
6. In occasione di uno sciopero nazionale per l'intera giornata le parti definiscono i seguenti servizi come assolutamente indispensabili:
   - trasporto urbano ed extraurbano assicurabile durante le fasce già definite con l'utilizzo del 30% del personale viaggiante, oltre ai servizi strettamente indispensabili per garantire la funzionalità logistica;
   - collegamenti con le stazioni ferroviarie, marittime e gli aeroporti;
   - servizi specializzati di rilevanza sociale, come il trasporto dei disabili ovvero il trasporto a mezzo di scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari.
   In ogni caso vi dovrà essere un confronto preventivo con la RSU per individuare singolarmente i servizi di volta in volta garantiti nell'ambito di quelli sopra identificati.
7. L'area territoriale nel quale si effettua il servizio viene identificata in:
   Area Metropolitana Torinese
   Extraurbano Provincia di Torino e Provincia di Cuneo

Copia del presente verbale di accordo viene inviato alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e alle organizzazioni dei consumatori ASSOUTENTI e Unione nazionale consumatori.
Moncalieri, lì 06 Marzo 2013
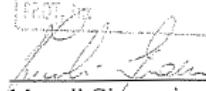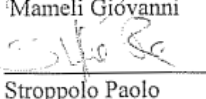
Per L'azienda

Canuto Giovanni

Nicolello Guido

Per la RSU

Capuano Giovanni

Gennaro Alessandro

Ossola Marco

Mameli Giovanni

Stroppolo Paolo

13A10638

DELIBERA 4 novembre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale concluso, in data 16 e 21 maggio 2013, con le R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Autolinee GALLO S.r.l. di Palermo (pos. 1424/13). (Delibera n. 13/346).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che la Autolinee GALLO S.r.l. di Palermo, congiuntamente con altre aziende della Regione Sicilia (Sais Trasporti, T.U.A, Giamporcaro e Sarp), svolge attività di trasporto pubblico extraurbano su tutto il territorio nazionale, assicurando i collegamenti tra le province di Palermo, Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Catania, Roma, Napoli e Salerno;

che, in data 16 e 21 maggio 2013, la Autolinee GALLO s.r.l. e le R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato, hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero;

che, con nota del 7 giugno 2013, prot. n. 325/13/DG, la Autolinee GALLO S.r.l. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10499, il testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;

che, decorso tale termine, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:

la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

l'individuazione dei servizi da garantire in occasione di "manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto" (art. 15);

che l'art. 10, lettera *A)*, della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce, altresì, che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero";

Rilevato:

che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30;

che le corse, avviate nelle fasce sopra indicate, giungeranno fino al capolinea, mentre le corse in svolgimento, all'ora di avvio della manifestazione, saranno regolarmente condotte fino al capolinea. Saranno garantite, inoltre, le eventuali corse a vuoto, necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni in cui gli stessi devono trovarsi alla conclusione dello sciopero;

che, durante l'astensione dal lavoro, dovrà essere garantita l'operatività di presidi aziendali, atti ad assicurare la sicurezza e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (un addetto al movimento; un responsabile per l'officina, una unità di pronto soccorso);

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 16 e 21 maggio 2013, con le R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Autolinee GALLO S.r.l. di Palermo;

Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda Autolinee GALLO S.r.l. di Palermo, alle R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Usb Lavoro privato, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Palermo.

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Roma, 4 novembre 2013

Il Presidente: ALESSE

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 maggio 2013 alle ore 15.30 presso la AUTOLINEE GALLO s.r.l. si sono incontrate la Direzione aziendale della **AUTOLINE GALLO s.r.l.** rappresentata, per delega del rappresentante legale, dai Sigg.ri Vincenzo Asaro e Francesco La Rosa e le RR.SS.AA. delle seguenti Organizzazioni Sindacali, rappresentate dai nominativi rispettivamente indicati:
FAISA CISAL: Armando Brina, assistito dal Segretario regionale Claudio Martoro;
FILT CGIL: Antonino Accetta e Giuseppe Fascella;
UIL TRASPORTI: Gaetano Megna, coordinatore regionale;
per procedere all'adeguamento alle norme legislative recate dalla Legge 83/2000 e prescrizioni amministrative emanate dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/13 del 31.01.2002 di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, c. 2, Legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 per il settore del TPL.

Si premette che il quadro giuridico di riferimento è costituito da:
a) Legge 146/90, come modificata e integrata dalla Legge 83/2000;
b) protocolli nazionali 07.02.1991 e 23.03.1999;
c) deliberazione della Commissione di Garanzia dei 10.12.1998 (formulazione proposta sulle prestazioni indispensabili del settore TPL); deliberazione n. 287-6/1999 sulle determinazioni concordate a livello nazionale circa le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore TPL; nonché deliberazione n. 02/13 quale, regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, c. 2, della Legge 146/1990 come modificata e integrata dalla Legge 83/2000;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
1) ricezione e adesione, oltreché ovviamente alle norme di Legge, anche ai contenuti e ai criteri delle disposizioni sopra elencate di natura amministrativa e regolamentare. Fino all'eventuale sopravvenuto accordo nazionale, in ipotesi modificatorio del quadro suesposto, o ad eventuale pronuncia giudiziale che ne inficiasse anche parzialmente la legittimità, le Parti si impegnano ad attenersi al contenuto della provvisoria regolamentazione adottata con deliberazione 02/13 dalla Commissione di Garanzia, segnatamente, ma non esclusivamente, per quanto attiene gli aspetti innovativi recati da tale delibera:

- art. 2 (procedure di raffreddamento e di conciliazione)
- art. 5 (concomitanza di scioperi e manifestazioni)
- art. 8 (revoca)
- art. 9 (proclamazione dello sciopero)
- art. 10 (rarefazione)
- art. 11 (durata e modalità dello sciopero)
- art. 12 (scioperi a scacchiera)
- art. 14 (assemblee)
- art. 15 (manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL)
- art. 16 (regolamento di servizio)

2) le fasce orarie, coincidenti con il maggior uso sociale del servizio, in cui quest'ultimo deve essere effettuato nella sua interezza sono le seguenti: **dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.**
Le corse avviate nelle fasce orarie di cui sopra perverranno fino al capolinea; alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea, ove il servizio può cessare per l'adesione allo sciopero. Saranno garantite le eventuali corse a vuoto necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni nelle quali questi debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero.
4) I presidi aziendali restano confermati nelle seguenti figure professionali:

- 1 addetto al movimento
- 1 responsabile per l'officina
- 1 unità di pronto soccorso

RR.SS. AUTOLINEE GALLO s.r.l.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 maggio 2013 alle ore 15.30 presso la AUTOLINEE GALLO s.r.l. si sono incontrate la Direzione aziendale della **AUTOLINEE GALLO s.r.l.**, rappresentata, per delega del rappresentante legale, dai Sigg.ri Vincenzo Asaro e Francesco La Rosa e la **U.S.B.-LAVORO PRIVATO**, rappresentata dai sigg.ri Calogero Calabrò e Gioacchino Vancheri,
per procedere all'adeguamento alle norme legislative recate dalla Legge 83/2000 e prescrizioni amministrative emanate dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/13 del 31.01.2002 di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, c. 2, Legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 per il settore del TPL.
Si premette che il quadro giuridico di riferimento è costituito da:
a) Legge 146/90, come modificata e integrata dalla Legge 83/2000;
b) protocolli nazionali 07.02.1991 e 23.03.1999;
c) deliberazione della Commissione di Garanzia dei 10.12.1998 (formulazione proposta sulle prestazioni indispensabili del settore TPL): deliberazione n. 287-6/1999 sulle determinazioni concordate a livello nazionale circa le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore TPL; nonché deliberazione n. 02/13 quale, regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, c. 2, della Legge 146/1990 come modificata e integrata dalla Legge 83/2000;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
1) ricezione e adesione, oltreché ovviamente alle norme di Legge, anche ai contenuti e ai criteri delle disposizioni sopra elencate di natura amministrativa e regolamentare. Fino all'eventuale sopravvenuto accordo nazionale, in ipotesi modificatorio del quadro suesposto, o ad eventuale pronuncia giudiziale che ne inficiasse anche parzialmente la legittimità, le Parti si impegnano ad attenersi al contenuto della provvisoria regolamentazione adottata con deliberazione 02/13 dalla Commissione di Garanzia, segnatamente, ma non esclusivamente, per quanto attiene gli aspetti innovativi recati da tale delibera:

- art. 2 (procedure di raffreddamento e di conciliazione)
- art. 5 (concomitanza di scioperi e manifestazioni)
- art. 8 (revoca)
- art. 9 (proclamazione dello sciopero)
- art. 10 (rarefazione)
- art. 11 (durata e modalità dello sciopero)
- art. 12 (scioperi a scacchiera)
- art. 14 (assemblee)
- art. 15 (manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL)
- art. 16 (regolamento di servizio)

2) le fasce orarie, coincidenti con il maggior uso sociale dei servizio, in cui quest'ultimo deve essere effettuato nella sua interezza sono le seguenti: **dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.**
Le corse avviate nelle fasce orarie di cui sopra perverranno fino al capolinea; alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea, ove il servizio può cessare per l'adesione allo sciopero. Saranno garantite le eventuali corse a vuoto necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni nelle quali questi debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero.

4) I presidi aziendali restano confermati nelle seguenti figure professionali:

- 1 addetto al movimento
- 1 responsabile per l'officina
- 1 unità di pronto soccorso

U.S.B.-LAVORO PRIVATO

AUTOLINEE GALLO s.r.l.

13A10639

DELIBERA 11 novembre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale concluso, in data 16 e 23 maggio 2013, con le R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti e Usb Lavoro Privato, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda T.U.A. S.r.l. di Agrigento (pos. 1425/13). (Delibera n. 13/365).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che la T.U.A. S.r.l. di Agrigento, congiuntamente con altre aziende della Regione Sicilia (Sais Trasporti, Gallo, Giamporcaro e Sarp), svolge attività di trasporto pubblico extraurbano su tutto il territorio nazionale, assicurando i collegamenti tra le province di Palermo, Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Catania, Roma, Napoli e Salerno;

che, in data 16 e 23 maggio 2013, la T.U.A. S.r.l. e le R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti e Usb Lavoro Privato, hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero;

che, con nota del 7 giugno 2013, prot. n. 327/13/DG, la T.U.A. S.r.l. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10490, il testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;

che, decorso tale termine, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:

la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

l'individuazione dei servizi da garantire in occasione di "manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto" (art. 15);

che l'art. 10, lettera *A)*, della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce, altresì, che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero";

Rilevato:

che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30;

che le corse, avviate nelle fasce sopra indicate, giungeranno fino al capolinea, mentre le corse in svolgimento, all'ora di avvio della manifestazione, saranno regolarmente condotte fino al capolinea. Saranno garantite, inoltre, le eventuali corse a vuoto, necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni in cui gli stessi devono trovarsi alla conclusione dello sciopero;

che, durante l'astensione dal lavoro, dovrà essere garantita l'operatività di presidi aziendali, atti ad assicurare la sicurezza e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (un addetto al movimento; un responsabile per l'officina, una unità di pronto soccorso);

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 16 e 23 maggio 2013, con le R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti e Usb Lavoro Privato, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda T.U.A. S.r.l. di Agrigento;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda T.U.A. S.r.l. di Agrigento, alle R.S.A. di Filt Cgil, Uiltrasporti e Usb Lavoro privato, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Agrigento ed al Prefetto di Palermo;

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Roma, 11 novembre 2013

Il Presidente: ALESSE

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 maggio 2013 alle ore 10.30 presso la T.U.A. s.r.l. si sono incontrate la Direzione aziendale della **T.U.A. s.r.l.** rappresentata, per delega del rappresentante legale, dai Sigg.ri Vincenzo Asaro e Francesco La Rosa e le RR.SS.AA. delle seguenti Organizzazioni Sindacali. rappresentate dai nominativi rispettivamente indicati:
FILT CGIL: Raffaele Campione e Giuseppe Donisi;
UIL TRASPORTI: Gaetano Megna, coordinatore regionale;
per procedere all'adeguamento alle norme legislative recate dalla Legge 83/2000 e prescrizioni amministrative emanate dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/13 del 31.01.2002 di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2. c. 2. Legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 per il settore del TPL.

Si premette che il quadro giuridico di riferimento è costituito da:
a) Legge 146/90, come modificata e integrata dalla Legge 83/2000;
b) protocolli nazionali 07.02.1991 e 23.03.1999;
c) deliberazione della Commissione di Garanzia del 10.12.1998 (formulazione proposta sulle prestazioni indispensabili del settore TPL): deliberazione n. 287-6/1999 sulle determinazioni concordate a livello nazionale circa le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore TPL; nonché deliberazione n. 02/13 quale. regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, c. 2, della Legge 146/1990 come modificata e integrata dalla Legge 83/2000;

Tutto ciò premesso. le Parti convengono quanto segue:
1) ricezione e adesione, oltreché ovviamente alle norme di Legge, anche ai contenuti e ai criteri delle disposizioni sopra elencate di natura amministrativa e regolamentare. Fino all'eventuale sopravvenuto accordo nazionale. in ipotesi modificatorio del quadro suesposto, o ad eventuale pronuncia giudiziale che ne inficiasse anche parzialmente la legittimità. le Parti si impegnano ad attenersi al contenuto della provvisoria regolamentazione adottata con deliberazione 02/13 dalla Commissione di Garanzia. segnatamente. ma non esclusivamente, per quanto attiene gli aspetti innovativi recati da tale delibera:
- art. 2 (procedure di raffreddamento e di conciliazione)
- art. 5 (concomitanza di scioperi e manifestazioni)
- art. 8 (revoca)
- art. 9 (proclamazione dello sciopero)
- art. 10 (rarefazione)
- art. 11 (durata e modalità dello sciopero)
- art. 12 (scioperi a scacchiera)
- art. 14 (assemblee)
- art. 15 (manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL)
- art. 16 (regolamento di servizio)

2) le fasce orarie. coincidenti con il maggior uso sociale del servizio. in cui quest'ultimo deve essere effettuato nella sua interezza sono le seguenti: **dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.**
Le corse avviate nelle fasce orarie di cui sopra perverranno fino al capolinea; alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea. ove il servizio può cessare per l'adesione allo sciopero. Saranno garantite le eventuali corse a vuoto necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni nelle quali questi debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero.
4) I presidi aziendali restano confermati nelle seguenti figure professionali:
- 1 addetto al movimento
- 1 responsabile per l'officina
- 1 unità di pronto soccorso

OO.SS.

T.U.A. s.r.l.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 maggio 2013 alle ore 10.30 presso la T.U.A. s.r.l. si sono incontrate la Direzione aziendale della **T.U.A. s.r.l.**, rappresentata. per delega del rappresentante legale. dai Sigg.ri Vincenzo Asaro e Francesco La Rosa e la **U.S.B.-LAVORO PRIVATO**. rappresentata dai sigg.ri Mario Siracusa. Stefano Di Trapani e Gioacchino Vancheri. per procedere all'adeguamento alle norme legislative recate dalla Legge 83/2000 e prescrizioni amministrative emanate dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/13 del 31.01.2002 di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2. c. 2. Legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 per il settore del TPL.
Si premette che il quadro giuridico di riferimento è costituito da:
a) Legge 146/90. come modificata e integrata dalla Legge 83/2000:
b) protocolli nazionali 07.02.1991 e 23.03.1999:
c) deliberazione della Commissione di Garanzia dei 10.12.1998 (formulazione proposta sulle prestazioni indispensabili del settore TPL): deliberazione n. 287-6/1999 sulle determinazioni concordate a livello nazionale circa le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore TPL: nonché deliberazione n. 02/13 quale. regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2. c. 2. della Legge 146/1990 come modificata e integrata dalla Legge 83/2000:

Tutto ciò premesso. le Parti convengono quanto segue:
1) ricezione e adesione. oltreché ovviamente alle norme di Legge. anche ai contenuti e ai criteri delle disposizioni sopra elencate di natura amministrativa e regolamentare. Fino all'eventuale sopravvenuto accordo nazionale. in ipotesi modificatorio del quadro suesposto. o ad eventuale pronuncia giudiziale che ne inficiasse anche parzialmente la legittimità. le Parti si impegnano ad attenersi al contenuto della provvisoria regolamentazione adottata con deliberazione 02/13 dalla Commissione di Garanzia. segnatamente. ma non esclusivamente. per quanto attiene gli aspetti innovativi recati da tale delibera:

- art. 2 (procedure di raffreddamento e di conciliazione)
- art. 5 (concomitanza di scioperi e manifestazioni)
- art. 8 (revoca)
- art. 9 (proclamazione dello sciopero)
- art. 10 (rarefazione)
- art. 11 (durata e modalità dello sciopero)
- art. 12 (scioperi a scacchiera)
- art. 14 (assemblee)
- art. 15 (manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL)
- art. 16 (regolamento di servizio)

2) le fasce orarie, coincidenti con il maggior uso sociale dei servizio, in cui quest'ultimo deve essere effettuato nella sua interezza sono le seguenti: **dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.**
Le corse avviate nelle fasce orarie di cui sopra perverranno fino al capolinea; alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea. ove il servizio può cessare per l'adesione allo sciopero. Saranno garantite le eventuali corse a vuoto necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni nelle quali questi debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero.

4) I presidi aziendali restano confermati nelle seguenti figure professionali:

- 1 addetto al movimento
- 1 responsabile per l'officina
- 1 unità di pronto soccorso

U.S.B.-LAVORO PRIVATO

T.U.A. s.r.l.

13A10640

DELIBERA 18 novembre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale concluso, in data 21 e 30 maggio 2013, con le R.S.A. di Usb Lavoro Privato e Uiltrasporti e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Autolinee Giamporcaro S.r.l. di Palermo (pos. 1426/13). (Delibera n. 13/389).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che la Autolinee Giamporcaro S.r.l. di Palermo, congiuntamente con altre aziende della Regione Sicilia (Sais Trasporti, Gallo, T.U.A. e Sarp), svolge attività di trasporto pubblico extraurbano su tutto il territorio nazionale, assicurando i collegamenti tra le Province di Palermo, Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Catania, Roma, Napoli e Salerno;

che, in data 21 e 30 maggio 2013, la Autolinee Giamporcaro S.r.l. e le R.S.A. di Usb Lavoro Privato e Uiltrasporti, hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero;

che, con nota del 7 giugno 2013, prot. n. 328/13/DG, la Autolinee Giamporcaro S.r.l. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10489, il testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;

che, decorso tale termine, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

Considerato

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:

la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

l'individuazione dei servizi da garantire in occasione di "manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto" (art. 15);

che l'art. 10, lettera *A)*, della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce, altresì, che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero";

Rilevato:

che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30;

che le corse, avviate nelle fasce sopra indicate, giungeranno fino al capolinea, mentre le corse in svolgimento, all'ora di avvio della manifestazione, saranno regolarmente condotte fino al capolinea. Saranno garantite, inoltre, le eventuali corse a vuoto, necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni in cui gli stessi devono trovarsi alla conclusione dello sciopero;

che, durante l'astensione dal lavoro, dovrà essere garantita l'operatività di presidi aziendali, atti ad assicurare la sicurezza e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (un addetto al movimento; un responsabile per l'officina, una unità di pronto soccorso);

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 21 e 30 maggio 2013, con le R.S.A. di USB Lavoro Privato e Uiltrasporti, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Autolinee Giamporcaro S.r.l. di Palermo;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda Autolinee Giamporcaro S.r.l. di Palermo, alle R.S.A. di USB Lavoro Privato e Uiltrasporti, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Palermo.

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Roma, 18 novembre 2013

Il Presidente: ALESSE

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 maggio 2013 alle ore 10.30 presso la AUTOLINEE GIAMPORCARO s.r.l. si sono incontrate la Direzione aziendale della **AUTOLINEE GIAMPORCARO s.r.l.**, rappresentata. per delega del rappresentante legale, dai Sigg.ri Vincenzo Asaro e Francesco La Rosa e la **U.S.B.-LAVORO PRIVATO**, rappresentata dai sigg.ri Giorgio Baglieri. Emanuele Iacona e Gioacchino Vancheri,
per procedere all'adeguamento alle norme legislative recate dalla Legge 83/2000 e prescrizioni amministrative emanate dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/13 del 31.01.2002 di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2. c. 2. Legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 per il settore del TPL.
Si premette che il quadro giuridico di riferimento è costituito da:
a) Legge 146/90. come modificata e integrata dalla Legge 83/2000;
b) protocolli nazionali 07.02.1991 e 23.03.1999;
c) deliberazione della Commissione di Garanzia dei 10.12.1998 (formulazione proposta sulle prestazioni indispensabili del settore TPL): deliberazione n. 287-6/1999 sulle determinazioni concordate a livello nazionale circa le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore TPL; nonché deliberazione n. 02/13 quale. regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2. c. 2. della Legge 146/1990 come modificata e integrata dalla Legge 83/2000:

Tutto ciò premesso. le Parti convengono quanto segue:
1) ricezione e adesione. oltreché ovviamente alle norme di Legge. anche ai contenuti e ai criteri delle disposizioni sopra elencate di natura amministrativa e regolamentare. Fino all'eventuale sopravvenuto accordo nazionale. in ipotesi modificatorio del quadro suesposto. o ad eventuale pronuncia giudiziale che ne inficiasse anche parzialmente la legittimità. le Parti si impegnano ad attenersi al contenuto della provvisoria regolamentazione adottata con deliberazione 02/13 dalla Commissione di Garanzia. segnatamente, ma non esclusivamente. per quanto attiene gli aspetti innovativi recati da tale delibera:

- art. 2 (procedure di raffreddamento e di conciliazione)
- art. 5 (concomitanza di scioperi e manifestazioni)
- art. 8 (revoca)
- art. 9 (proclamazione dello sciopero)
- art. 10 (rarefazione)
- art. 11 (durata e modalità dello sciopero)
- art. 12 (scioperi a scacchiera)
- art. 14 (assemblee)
- art. 15 (manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL)
- art. 16 (regolamento di servizio)

2) le fasce orarie. coincidenti con il maggior uso sociale dei servizio, in cui quest'ultimo deve essere effettuato nella sua interezza sono le seguenti: **dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.**
Le corse avviate nelle fasce orarie di cui sopra perverranno fino al capolinea; alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea. ove il servizio può cessare per l'adesione allo sciopero. Saranno garantite le eventuali corse a vuoto necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni nelle quali questi debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero.

4) I presidi aziendali restano confermati nelle seguenti figure professionali:

- 1 addetto al movimento
- 1 responsabile per l'officina
- 1 unità di pronto soccorso

U.S.B.-LAVORO PRIVATO AUTOLINEE GIAMPORCARO s.r.l.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 maggio 2013 alle ore 11.00 presso la AUTOLINEE GIAMPORCARO s.r.l. si sono incontrate la Direzione aziendale della **AUTOLINEE GIAMPORCARO s.r.l.**, rappresentata, per delega del rappresentante legale, dai Sigg.ri Vincenzo Asaro e Francesco La Rosa e la **UIL TRASPORTI**, rappresentata dai sigg.ri Giuseppe Nicotra e Gaetano Megna,
per procedere all'adeguamento alle norme legislative recate dalla Legge 83/2000 e prescrizioni amministrative emanate dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/13 del 31.01.2002 di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, c. 2, Legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000 per il settore del TPL.
Si premette che il quadro giuridico di riferimento è costituito da:
a) Legge 146/90, come modificata e integrata dalla Legge 83/2000;
b) protocolli nazionali 07.02.1991 e 23.03.1999;
c) deliberazione della Commissione di Garanzia dei 10.12.1998 (formulazione proposta sulle prestazioni indispensabili del settore TPL); deliberazione n. 287-6/1999 sulle determinazioni concordate a livello nazionale circa le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore TPL; nonché deliberazione n. 02/13 quale. regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, c. 2, della Legge 146/1990 come modificata e integrata dalla Legge 83/2000;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
1) ricezione e adesione, oltreché ovviamente alle norme di Legge, anche ai contenuti e ai criteri delle disposizioni sopra elencate di natura amministrativa e regolamentare. Fino all'eventuale sopravvenuto accordo nazionale, in ipotesi modificatorio del quadro suesposto, o ad eventuale pronuncia giudiziale che ne inficiasse anche parzialmente la legittimità, le Parti si impegnano ad attenersi al contenuto della provvisoria regolamentazione adottata con deliberazione 02/13 dalla Commissione di Garanzia, segnatamente, ma non esclusivamente, per quanto attiene gli aspetti innovativi recati da tale delibera:

- art. 2 (procedure di raffreddamento e di conciliazione)
- art. 5 (concomitanza di scioperi e manifestazioni)
- art. 8 (revoca)
- art. 9 (proclamazione dello sciopero)
- art. 10 (rarefazione)
- art. 11 (durata e modalità dello sciopero)
- art. 12 (scioperi a scacchiera)
- art. 14 (assemblee)
- art. 15 (manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del CCNL)
- art. 16 (regolamento di servizio)

2) le fasce orarie, coincidenti con il maggior uso sociale del servizio, in cui quest'ultimo deve essere effettuato nella sua interezza sono le seguenti: **dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30.**
Le corse avviate nelle fasce orarie di cui sopra perverranno fino al capolinea; alla stessa stregua le corse in svolgimento all'ora di avvio dell'agitazione saranno regolarmente condotte fino al capolinea, ove il servizio può cessare per l'adesione allo sciopero. Saranno garantite le eventuali corse a vuoto necessarie alla riallocazione dei mezzi nelle ubicazioni nelle quali questi debbono trovarsi all'atto della conclusione dello sciopero.

4) I presidi aziendali restano confermati nelle seguenti figure professionali:

- 1 addetto al movimento
- 1 responsabile per l'officina
- 1 unità di pronto soccorso

UIL TRASPORTI

AUTOLINEE GIAMPORCARO s.r.l.

13A10641

DELIBERA 25 novembre 2013.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale concluso, in data 24 giugno e 24 luglio 2013, con le Segreterie territoriali di Foggia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Lucera Service s.c.a.r.l. di Benevento (pos. 2611/12). (Delibera n. 13/410).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che la Lucera Service s.c.a.r.l. di Benevento è una azienda che svolge attività di trasporto pubblico urbano ed extraurbano nel Comune di Foggia;

che, in data 24 giugno e 24 luglio 2013, la Lucera Service s.c.a.r.l. e le Segreterie territoriali di Foggia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti, hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero;

che, con note del 24 giugno e 11 settembre 2013, la Lucera Service s.c.a.r.l. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 24 settembre 2013, prot. n. 13771, il testo del nuovo Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;

che, con nota del 30 settembre 2013, prot. n. 4018/2013/PG/ar, l'Adiconsum ha espresso il proprio parere favorevole in merito al contenuto del predetto Accordo;

che, decorso tale termine, nessuna delle altre Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda:

la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

l'individuazione dei servizi da garantire in occasione di "manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto" (art. 15);

che l'art. 10, lettera *A)*, della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce, altresì, che "in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero";

Rilevato:

che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate:

dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30;

che il servizio all'utenza, garantito nelle fasce, deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite, nonché la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero;

che i servizi in partenza, durante le fasce di garanzia, devono essere garantiti sin dall'orario della partenza stessa, nel rispetto degli orari di esercizio. In ogni caso, gli stessi vanno portati a termine anche oltre le predette fasce di garanzia. È fatto divieto di abbandonare i mezzi aziendali al di fuori del deposito aziendale o dei capilinea;

che, durante l'astensione dal lavoro, dovrà essere garantita l'operatività di presidi aziendali, atti ad assicurare la sicurezza e la protezione di utenti, lavoratori, impianti e mezzi (addetti al rifornimento e/o rabbocco liquidi, controllo meccanico di efficienza e movimentazione dei mezzi);

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 24 giugno e 24 luglio 2013, con le Segreterie territoriali di Foggia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda Lucera Service s.c.a.r.l. di Benevento;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda Lucera Service s.c.a.r.l. di Benevento, alle Segreterie territoriali di Foggia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Trasporti, nonché, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Foggia.

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Roma, 25 novembre 2013

Il Presidente: ALESSE

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24.06.2013 presso la Direzione Aziendale della società LUCERA SERVICE Soc. Cons. a r.l., si sono incontrati i signori:

Sig. Antonio Colatruglio in rappresentanza della società LUCERA SERVICE Soc. Cons. a r.l. Lucera (FG),

e

Sig. Arturo Santarcangelo in rappresentanza della O.S. FILT CGIL Territoriale di Foggia.

Sig. Giuseppe Lo Muzio in rappresentanza della O.S. FIT CISL Territoriale di Foggia.

In seguito alle precisazioni fornite della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali pos.n.2611/12, **pur in assenza di personale dipendente addetto alla manutenzione ed in previsione di futura diversa organizzazione del lavoro**, il **Verbale di Accordo sindacale sottoscritto in data 24/10/2012 dalle stesse parti come sopra costituite è integrato così come di seguito riportato.**

Dopo ampio ed approfondito dibattito, le parti, come sopra costituite, concordano sull'adozione del presente regolamento in attuazione dell'art.11 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, L.n. 146/1990, come modificata dalla L. n. 83/2000, nel settore del trasporto pubblico locale.

Dovendo garantire il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza e tenuto conto della particolare vocazione turistica del comune di Lucera e della necessità di garantire il collegamento per i lavoratori dell'ospedale e degli Istituti scolastici le parti concordano quanto segue:

A. FASCE DI GARANZIA.

1° Fascia: dalle ore 5.30 alle ore 8.30

2° Fascia: dalle ore 12.30 alle ore 15.30

B. NORME DI COMPORTAMENTO.

1. Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi;
2. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero;
3. I servizi in partenza durante le fasce di garanzia devono essere garantiti sin dall'orario di partenza nel rispetto degli orari di esercizio e, in ogni caso, vanno portati a termine anche oltre le fasce di garanzia;
4. Il personale che non intende aderire allo sciopero deve comunicarlo al responsabile di settore entro le ventiquattrore precedenti l'inizio dello sciopero.
5. E' fatto divieto di abbandonare i mezzi aziendali al di fuori del deposito aziendale o dei capilinea.

C. ESCLUSIONE.

Sono esclusi dall'obbligo di rispetto delle fasce di garanzia i lavoratori addetti alle seguenti aree operative

- Amministrazione e Uffici;
- Officina, **ad eccezione degli addetti al rifornimento e/o rabbocco liquidi, controllo meccanico di efficienza e movimentazioni mezzi.**
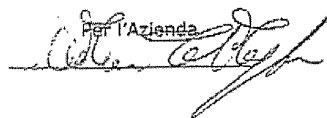
D. NORMA FINALE.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, valgono le norme vigenti di fonte legislativa ed amministrativa ed in particolare le previsioni di cui alla Deliberazione della commissione di Garanzia 02/13 del 31.01.2002, Artt. da 1 a 16.

Il presente Verbale sarà trasmesso a cura della società LUCERA SERVICE Soc. Cons. a r.l. alla Commissione di Garanzia, al Prefetto di Foggia e al Comune di Lucera.
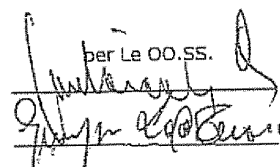
L.C.S.

Lucera, 24.06.2013

Per l'Azienda

per Le OO.SS.

FILT CGIL

FIT CISL

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 luglio 2013 presso la Direzione Aziendale della società LUCERA SERVICE Soc.Cons. a r.l., si sono incontrati i signori:

Antonio Colatruglio, in rappresentanza della società LUCERA SERVICE Soc.Cons. a r.l. Lucera (FG),

e

Carmine Poliseno e Gerardo de Feudis, in rappresentanza della O.S. UGL Trasporti - Foggia.

In seguito alle precisazioni fornite dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali pos. 2611/2012, pur in assenza di personale dipendente addetto alla manutenzione ed in previdenza di futura diversa organizzazione del lavoro, il Verbale di Accordo sottoscritto in data 31.10.2012 dalle stesse parti come sopra costituite è integrato così come di seguito riportato.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, le parti, come sopra costituite, concordano sull'adozione del presente regolamento in attuazione dell'art.11 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, nel settore del trasporto pubblico locale.

Dovendo garantire il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza e tenuto conto della particolare vocazione turistica del comune di Lucera e della necessità di garantire il collegamento per i lavoratori dell'ospedale e degli istituti scolastici le parti concordano quanto segue:

A. FASCE DI GARANZIA.

1ª Fascia: dalle ore 5.30 alle ore 8.30
2ª Fascia: dalle ore 12.30 alle ore 15.30

B. NORME DI COMPORTAMENTO.

1. Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi.
2. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero;
3. I servizi in partenza durante le fasce di garanzia devono essere garantiti sin dall'orario di partenza nel rispetto degli orari di esercizio e, in ogni caso, vanno portati a termine anche oltre le fasce di garanzia.
4. Il personale che non intende aderire allo sciopero deve comunicarlo al responsabile di settore entro le ventiquattro ore precedenti l'inizio dello sciopero.
5. È fatto divieto di [illegible] i mezzi aziendali al di fuori del deposito aziendale o dei capilinea.

C. ESCLUSIONI.

Sono esclusi dall'obbligo di rispetto delle fasce di garanzia i lavoratori addetti alle seguenti aree operative
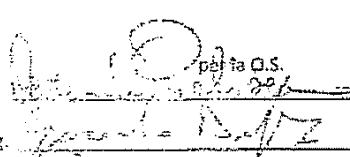
- Amministrazione e Uffici
- Officina, ad eccezione degli addetti al rifornimento e/o rabbocco di liquidi, controllo meccanico di efficienza e movimentazioni mezzi.

D. NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, valgono le norme vigenti di fonte legislativa ed amministrativa ed in particolare le previsioni di cui alla Deliberazione della commissione di Garanzia 02/13 del 31.01.2002, Artt. da 1 a 16

Lucera, 24 luglio 2013

per l'Azienda
Sig. [firma]

per la O.S.
Sig. [firma]
Sig. [firma]

13A10642

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-SON-082) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.